



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Senato Accademico

Oggetto: Convenzione per l'attivazione del tirocinio pratico-valutativo per l'accesso alla prova dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, di cui al decreto del MIUR del 9 maggio 2018 n. 58, tra l'Università degli Studi di Messina e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Messina

Premesso che:

- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, «*Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo*» prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo ad integrazione delle attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al D.M. 28 novembre 2000;
- con l'entrata in vigore del Decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, è stato approvato il nuovo Regolamento relativo agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, in cui viene sancito che all'esame di Stato sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea magistrale afferente alla classe LM/41 in Medicina e Chirurgia a norma del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 o la laurea specialistica afferente alla classe 46/S in Medicina e Chirurgia a norma del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 o il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui al predetto decreto ministeriale n. 509 del 1999;
- secondo la normativa vigente, alla prova dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo potranno accedere coloro che hanno superato il tirocinio pratico-valutativo, della durata di tre mesi, espletato durante il corso di studio - in particolare non prima del quinto anno di corso e purché siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso - ed organizzato secondo quanto stabilito dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici di ciascun corso di studi;
- il tirocinio dovrà essere realizzato con un mese di attività in Area Chirurgica, un mese in Area Medica, e un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale;
- il mese nell'ambito della Medicina Generale dovrà svolgersi presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale (MMG) - avente i requisiti previsti dal vigente art. 27,

comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ossia il convenzionamento con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno cinque anni di attività convenzionale, nonché la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato - sulla base di convenzioni stipulate tra l'Università e l'Ordine professionale provinciale dei Medici e Chirurghi competente per territorio;

- alla luce di quanto sopra, l'Università e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Messina intendono sottoscrivere una convenzione al fine di organizzare congiuntamente il tirocinio pratico valutativo presso gli studi dei Medici di Medicina Generale (MMG);
- a tal fine, verrà istituita una Commissione di 5 componenti composta dal Coordinatore del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia con funzioni di Presidente e da un docente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, designato dal Presidente della Sir – Facoltà Medicina e Chirurgia/Presidente della Scuola di Medicina o dal Direttore del Dipartimento Medico prevalente, in rappresentanza dell'Università, dal Presidente dell'Ordine dei Medici, da un consigliere dell'Ordine dei Medici e da un Medico di Medicina Generale designato dall'Ordine dei Medici;
- la Commissione avrà il compito di effettuare il monitoraggio periodico dell'attività di tirocinio, definirà i seminari proposti dall'Ordine a cui dovranno partecipare i tirocinanti, acquisirà i nominativi dei MMG disponibili, comunicati periodicamente dall'Ordine, provvederà a definire le modalità di attribuzione dei crediti formativi (ECM) ai MMG *tutor*, e redigerà un resoconto annuale dell'attività svolta;
- l'incarico di *tutor* al singolo MMG sarà conferito dall'Università con comunicazione scritta contenente il nominativo del tirocinante, la durata, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, l'espressa previsione della gratuità dell'attività svolta dal tirocinante presso il MMG salvo diversa determinazione normativa, l'impegno alla compilazione delle "abilità cliniche" e alla redazione di una valutazione del profitto, nonché gli estremi assicurativi contro gli infortuni e la Responsabilità Civile del tirocinante. Tale comunicazione dovrà essere firmata per accettazione dal MMG;
- la convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dall'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti;

Visti:

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014;
- il decreto MIUR del 9 maggio 2018 n. 58;
- il testo della Convenzione;

Considerato:

- che tale collaborazione è volta al perseguimento delle finalità istituzionali delle Parti

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Senato Accademico quanto segue:

- esprimere parere favorevole in merito alla stipula della *"Convenzione per l'attivazione del tirocinio pratico-valutativo per l'accesso alla prova dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, di cui al decreto del*

MIUR del 9 maggio 2018 n. 58, tra l'Università degli Studi di Messina e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Messina", il cui testo è allegato alla presente relazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Allegato:

- testo della Convenzione.

II DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno
(firmato digitalmente)